Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — ROMA — Sabato, 5 agosto — Numero 183

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . . L. 0.25 per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . » 0.30

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: **Legge** *n. 776 per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911* — **Legge** *n. 799 per la proroga del termine stabilito nell'art. 1 della legge 12 luglio 1896, n. 303 per l'esecuzione delle opere di fognatura della città di Torino e modificazione degli articoli 10 e 11 della legge medesima* — **R. decreto** *n. 729 riguardante la tariffa per i trasporti degli areoplani sulle ferrovie dello Stato* — **R. decreto** *n. 734 che autorizza il comune di Torino a costruire ed esercitare a trazione elettrica alcune nuove linee tramviarie* — **R. decreto** *n. 785 che istituisce le RR. Legazioni di Cettigne, Messico e Sofia, sopprimendo i relativi Consolati* — **R. decreto** *n. 822 che approva le norme per l'attuazione della legge sulle missioni degli uditori giudiziari all'estero e nel Regno a scopo di studio* — **RR. decreti** *nn. 779, 787, 789 e 790 riflettenti: Dichiarazione di classe di un comune chiuso — Determinazione di zone militari — Erezioni in ente morale e relative approvazioni di statuto* — **R. decreto** *che approva l'elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Treviso* — **Cassa Nazionale di previdenza e Società « Dante Alighieri »:** *13ª estrazione del 30 giugno 1911 del prestito a premi* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del debito pubblico: *Smarrimento di ricevuta — Perdita di certificati* — Direzione generale del tesoro: ***Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione*** — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - Ispettorato generale dell'industria e del commercio: ***Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno*** — Concorsi.

Parte non ufficiale.

Diario estero — Urbano Rattazzi — Cronaca italiana — Telegrammi dell'*Agenzia Stefani* — Notizie varie — Bollettino meteorico — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 776 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di 158,066 lire e cent. 66 e le diminuzioni di stanziamento per ugual somma, ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 21 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

TABELLA delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	4. Ministero - Spese d'ufficio.	9,100 —
»	7. Manutenzione e servizio del palazzo della	

di studio, saranno scelti preferibilmente tra quelli appartenenti ai due concorsi di data più recente.

Gli aspiranti a tale missione dovranno presentare la domanda in via gerarchica nel termine che verrà fissato con avviso annuale di concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, nel quale avviso saranno pure indicati il numero dei posti messi a concorso e le sedi della missione.

Di regola la missione comincerà a decorrere dal 1° novembe di ogni anno e non potrà essere interrotta.

Art. 2.

Le stesse disposizioni si applicano agli uditori da destinarsi a compiere nel Regno speciali studi di perfezionamento presso Istituti scientifici, ad esempio quelli di polizia giudiziaria, di antropologia criminale e simili.

Art. 3.

Gli aspiranti alla missione in alcuno degli Stati esteri indicati nel bollettino, dovranno dimostrare, mediante esibizione di regolari attestati, o previo apposito esperimento da subire in Roma, avanti al traduttore ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, di avere conoscenza della lingua del paese prescelto. Saranno preferiti coloro che abbiano conseguito maggiori punti nell'esame di uditore o che abbiano già fatto studi di legislazione comparata.

Qualora non vi siano aspiranti alle missioni all'estero nelle sedi designate nell'avviso annuale di concorso, e ve ne siano invece per altre nell'avviso stesso non comprese, sarà in facoltà del Ministero di sostituire alle sedi designate quelle richieste.

Art. 4.

Gli aspiranti ai corsi di perfezionamento nel Regno, dovranno dichiarare in quale delle discipline indicate nell'avviso di concorso e attinenti alle funzioni giudiziarie intendono di perfezionarsi.

Saranno preferiti coloro che abbiano avuto una migliore classificazione nell'esame di uditore e che dimostrino con titoli accademici o con pubblicazioni, di essere già versati in uno dei rami speciali di studio sopra indicati.

Art. 5.

Gli uditori inviati all'estero dovranno compiere le ricerche e gli studi sugli argomenti prestabiliti dal Ministero, ed, alla fine della missione, presentarne esatte e particolareggiate relazioni scritte. Ove sia riconosciuto opportuno, tali relazioni potranno essere pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Gli uditori destinati a compiere speciali studi di perfezionamento all'interno, dovranno, alla fine del corso, presentare un attestato di profitto che sarà rilasciato dalla Direzione dell'Istituto scientifico da essi frequentato.

Art. 6.

Agli uditori inviati all'estero sarà corrisposta sul capitolo 10 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia l'indennità mensile di L. 350 per ciascuno.

A quelli destinati a compiere speciali studi di perfezionamento presso gli Istituti scientifici del Regno, verrà assegnata, sullo stesso capitolo, la mensile indennità di L. 120 per ciascuno.

Ai primi l'indennità sarà corrisposta anticipatamente di bimestre in bimestre su esibizione di un certificato da rilasciarsi dalla rappresentanza diplomatica o consolare, attestante la continuata dimora dell'uditore nel luogo di sua destinazione, ed ai secondi l'indennità sarà pagata alla fine di ogni mese in base ad un certificato di frequenza da rilasciarsi dal capo dell'Istituto scientifico presso il quale sono destinati.

Saranno inoltre corrisposte agli uni ed agli altri le spese di viaggio in 2ª classe, così per l'andata come per il ritorno, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 7.

Dei certificati di cui sopra e delle altre informazioni che sul conto dei predetti uditori eventualmente fornissero le autorità summenzionate, il Ministero darà a suo tempo notizia ai Consigli giudiziari, dai quali gli uditori stessi rispettivamente dipenderanno, per gli effetti di cui all'art. 2 della legge 19 marzo 1911, n. 200, in relazione all'art. 15 della legge 14 luglio 1907, n. 511.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro di grazia, giustizia e dei culti

FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 779

R. decreto 25 giugno 1911, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune chiuso di Fano, è dichiarato di 3ª classe agli effetti del dazio consumo.

N. 787

R. decreto 6 luglio 1911, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, si impongono e si determinano le zone di servitù militari attorno alle opere « Ruggiero di Lauria », « Ettore Carafa » ed « Evangelista Menga » della piazza forte di Brindisi.

N. 789

R. decreto 14 maggio 1911, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, la Cassa pia di previdenza tra i giornalisti dell'Associazione della stampa cattolica in Milano, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 790

R. decreto 21 maggio 1911, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'ospedale israelitico di Roma Beth-Aholim, è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 25 della legge 10 agosto 1884, numero 2644, e 39 e 40 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 26 novembre 1893, n. 710;

Visto il R. decreto 17 settembre 1908, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Treviso;

Visto l'elenco suppletivo delle acque pubbliche per la detta provincia compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici e concernente i torrenti Brenton e Pighezzo;

Visti gli atti comprovanti la seguita pubblicazione, ai sensi di legge, di detto elenco suppletivo;

Vista la deliberazione favorevole della Deputazione provinciale di Treviso in data 15 settembre 1910, ratificata dal Consiglio provinciale in data 28 ottobre 1910;

Veduta la nota 17 marzo 1911, n. 3593, del Ministero delle finanze;

Ritenuto che col detto R. decreto 17 settembre 1908, approvandosi l'elenco delle acque pubbliche in provincia di Treviso, fu fatta riserva di indagini ed accertamenti per le Rogge del Molino e del Colle e pel corso d'acqua Brenton, cui si riferivano rispettivamente i reclami del sig. dott. Angelo Cesare Rossi per la esclusione dall'elenco delle prime, e del comune di Loria per la inclusione del secondo;

Che dalle indagini eseguite è risultato avere le Rogge origine e fine nei fondi dei signori Rossi e corrispondere quindi ai caratteri di acque private;

Che invece il corso d'acqua Brenton attraversa i territori di tre comuni, costituisce la continuazione del torrente Pighezzo già iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, e, per quanto asciutto nella maggior parte dell'anno, va soggetto a piene durante le pioggie primaverili ed autunnali;

Che per il complesso di tali caratteristiche, si deve riconoscere essere il Brenton un vero e proprio torrente;

Che di conseguenza alla iscrizione del Brenton occorre modificare l'indicazione, contenuta nell' elenco principale dello sbocco per il torrente Pighezzo, nel modo indicato nell'elenco suppletivo;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In aggiunta ed a modificazione dell'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Treviso, approvato con R. decreto 17 settembre 1908, è approvato l'esaminato elenco suppletivo, giusta l'unito esemplare, vistato d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Lo stesso Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE

l'uso delle quali deve essere concesso in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, per le derivazioni di acque pubbliche

ELENCO SUPPLETIVO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

NB. — I limiti fissati con località determinate, percorrenza o confluenza, hanno valore solo quando limitano il corso in un punto superiore all'ultimo opifizio esistente, che in ogni caso detto limite s'intende esteso fino alla presa d'acqua di tale ultimo opifizio.

Nella 2ª colonna l'indicazione di *fiume, torrente, vallone, botro,* ecc., non si riferisce alla natura dei corsi di acqua, ma sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o sbocco	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6
1	Torrente Brenton, influente al n. 9 dello elenco principale approvato con decreto Reale 17 settembre 1908	Brentella Brentellona	Loria, Castello di Godego, Castelfranco	Dallo sbocco fino alla confluenza col torrente Pighezzo, n. 3, dell'elenco principale controindicato.	È una continuazione del torrente Pighezzo.
2	Torrente Pighezzo	Brenton	—	—	Figura al n. 3 dello elenco principale suddetto con la indicazione nella colonna 3ª di « Spaglia » invece si rettifica l'indicazione stessa come a fianco. Per tutte le altre indicazioni restano fermo quello dell' elenco principale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà,
come da Regio decreto 11 maggio 1911:
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
E. SACCHI.